



COMUNE DI SIMALA

Provincia di Oristano

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023

NOTA INTEGRATIVA

D.Lgs.23/6/2011 n.118 e ss.mm.ii. art.11, comma 5

Indice:

- A) Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, con illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;**
- B) Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente;**
- C) Elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto;**
- D) Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;**
- E) Cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi crono programmi;**
- F) Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;**
- G) Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati derivanti da contratti relativi a strumenti derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;**
- H) Elenco dei propri enti ed organismi strumentali, i cui bilanci consuntivi sono consultabili sul sito internet del Comune;**
- I) Elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa percentuale;**
- J) Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.**

A) CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI ACCANTONAMENTI PER LE SPESE POTENZIALI E AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ, CON ILLUSTRAZIONE DEI CREDITI PER I QUALI NON È PREVISTO L'ACCANTONAMENTO A TALE FONDO.

L'allegato n. 4/2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi esercizi precedenti.

Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

In merito alle entrate per le quali calcolare il Fondo, il principio contabile demanda al responsabile finanziario sia l'individuazione dei capitoli di difficile esazione che il livello di analisi, il quale può coincidere con la categoria ovvero scendere a livello di risorsa o di capitoli.

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità è stato calcolato secondo il metodo A) previsto dai principi contabili, in riferimento ai singoli capitoli dell'entrata.

I dati presi a riferimento riguardano gli esercizi 2015-2019 in base ai rendiconti regolarmente approvati.

Le entrate che alimentano il FCDE dei titoli primo e terzo sono dettagliatamente indicate nel prospetto allegato al bilancio. Esse non comprendono: i tributi accertati per cassa nonché il Fondo di solidarietà comunale perché proveniente da amministrazione pubblica.

Il titolo secondo di entrata non alimenta il FCDE perché trattasi di entrate provenienti da Amministrazioni Pubbliche.

Per quanto riguarda il titolo quarto dell'entrata, non sono previsti accantonamenti al FCDE in quanto:

- Per le alienazioni l'entrata è accertata per cassa;
- Per gli oneri di urbanizzazione e per costo di costruzione, le relative entrate sono accertate per cassa;

Le entrate per le quali si è ritenuto di procedere all'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità sono le seguenti:

BILANCIO 2021-2022-2023

Risorsa/ Cap.	DESCRIZIONE	% acc.to FCDE	Previsione di entrata	Stanziamen- to FCDE	Metodo
37	IMU – GETTITO ATTIVITA' ANNI PRECEDENTI	100%	1.000,00	887,10	A
150	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI – GETTITO ATTIVITA' ANNI PRECEDENTI	100%	100,00	50,00	A

153	TARI	100%	49.000,00	4.459,00	A
301	CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	100%	100,00	100,00	A
302	CANONE CONCESSIONE OCCUPAZIONE AREE E SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O PATRIMONIO INDISPONIBILE	100%	2.350,00	2.350,00	A
532	QUOTA UTENZA MENSA SCUOLA ELEMENTARE	100%	571,00	261,29	A
535	QUOTA UTENZA SERVIZI PROGRAMMA SOCIO ASSISTENZIALI	100%	900,00	375,57	A
536	QUOTE UTENZE SERVIZI DIVERSI ANZIANI	100%	9.625,50	4.799,27	A
540	QUOTE UTENZE ASSISTENZA DOMICILIARE	100%	2.977,50	1.047,48	A
580	AFFITTI ATTIVI DA FABBRICATI	100%	985,40	295,62	A
582	LOCAZIONE AREA PER SERBATOIO GPL "FIAMMA 200"	100%	500,00	500,00	A
584	CONCESSIONE LOCALI EX-SCUOLA PRIMARIA PER AMBULATORIO MEDICINA DI BASE	100%	350,00	116,66	A
	STANZIAMENTO PREVISTO IN BILANCIO 2021-2022-2023			15.241,99	

Nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", figura anche il fondo passività potenziali il cui accantonamento è effettuato per situazioni il cui esito è incerto in quanto dipendono da una condizione o un evento futuro. Il trattamento contabile delle perdite per passività potenziali dipende da due elementi:

- grado di realizzazione o di avveramento dell'evento futuro
- possibilità di stimare le perdite

Il fondo per le passività potenziali può riguardare le situazioni più diverse, quali, ad esempio:

- gestione delle emergenze;
- conguagli delle utenze;
- sinistri, indennizzi, risarcimenti;
- rimborso spese per procedure esecutive quote inesigibili affidate in riscossione coattiva al concessionario;
- rimborso di tributi o altre entrate già incassate;
- spese legali;
- garanzie prestate direttamente o indirettamente (fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e reali).

Le somme stanziare a tale Fondo non utilizzate, costituiscono a fine esercizio economie che confluiscono nel risultato di amministrazione.

Successivamente alla prima applicazione dei nuovi principi contabili, annualmente gli enti devono stanziare in bilancio un accantonamento a fondo rischi contenzioso proporzionato al contenzioso sorto nell'esercizio precedente. Per le annualità successive l'accantonamento è disposto su base prudenziale. Tuttavia in tale posta non è stato stanziato alcun accantonamento in quanto nell'esercizio precedente non è sorto nessun contenzioso.

B) ELENCO ANALITICO DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE

La proposta di bilancio 2021-2023 viene presentata prima dell'approvazione del Rendiconto di gestione 2020, tuttavia viene riportata sotto la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2020	725.867,58
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2020	1.890.232,48
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2020	1.440.435,28
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2020	962.883,81
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2020	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2020	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2020	472,72
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 e alla data di redazione del bilancio dell'anno 2021	3.094.124,25
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2020 ⁽¹⁾	2.058.822,72
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020	1.035.301,53
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020		
Parte accantonata ⁽³⁾		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020 ⁽⁴⁾	41.510,67
	Accantonamento residui perenti al 31/12/2020 (solo per le regioni) ⁽⁵⁾	0,00
	Fondo anticipazioni liquidità ⁽⁵⁾	0,00
	Fondo perdite società partecipate ⁽⁵⁾	0,00
	Fondo contenzioso ⁽⁵⁾	0,00
	Altri accantonamenti ⁽⁵⁾	21.106,44
	B) Totale parte accantonata	62.617,11

Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	9.410,39
Vincoli derivanti da trasferimenti	132.167,94
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	9.384,50
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Altri vincoli	0,00
C) Totale parte vincolata	150.962,83
Parte destinata agli investimenti	
D) Totale destinata a investimenti	0,00
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	821.721,59
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto ⁽⁶⁾	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁷⁾	
3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020	
Utilizzo quota vincolata	
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Utilizzo altri vincoli	0,00
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00

A seguito di approvazione del Rendiconto 2020, si provvederà ad iscrivere avanzo di amministrazione con variazione di bilancio, nel rispetto degli equilibri, dando priorità all'iscrizione di avanzo vincolato. L'equilibrio complessivo della gestione 2021/2023 è stato pertanto conseguito senza applicare il risultato di amministrazione.

C) ELENCO ANALITICO DEGLI UTILIZZI DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Non è stato applicato avanzo di amministrazione presunto al Bilancio di previsione finanziario 2021-2023.

D) ELENCO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI COL RICORSO AL DEBITO E CON LE RISORSE DISPONIBILI

Non sono stati programmati interventi di spesa di investimento con ricorso ad indebitamento.

Le uniche risorse disponibili nel triennio sono costituite dalla parte residua del Fondo Unico Regionale applicata alle spese di investimento, che hanno consentito di finanziare la seguente spesa:

missione programma	descrizione	2021	2022	2023
01-08	Acquisto hardware uffici comunali	1.500,00	0	0

I finanziamenti pubblici, noti allo stato attuale, hanno consentito di finanziare le seguenti spese:

missione programma	descrizione	2021	
09-02	RIQUALIFICAZIONE CASA DELLE TRADIZIONI	200.000,00	Regione Sardegna
05-02	INVESTIMENTI INFRASTRUTTURE SOCIALI	16.000,00	Contributo Statale - DPCM17/7/2020 L.160/2019 ART. 1, C.311,312 - FSC ART. 1, C. 6 L.147/2013
10-05	POTENZIAMENTO INVESTIMENTI MESSA IN SICUREZZA STRADE E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	81.300,81	Contributo Statale - EX ART.30 C.14-BIS D.L. N.34/2019
08-01	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	95.824,75	Contributo statale per € 50.000 + Contributo statale accertamento rinviato dal 2020 per € 45.824,75
05-01	LAVORI DI SISTEMAZIONE URBANA E MESSA IN SICUREZZA E A NORMA AREE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE	289.411,76	Regione Sardegna € 141.176,47+ accertamento rinviato dal 2020 per € 148.235,29
10-05	SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI ESTERNE ALL'ABITATO	11.597,90	Contributo statale accertamento rinviato dal 2020
09-01	MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA IMPLUVIO A MONTE DELL'ABITATO	360.049,89	Regione Sardegna Accertamento rinviato dal 2020
09-02	Lavori recupero ambientale e rimboschimento aree comunali diverse	3.256,91	Regione Sardegna (cantiere lavoras) - Accertamento rinviato dal 2020

E) CAUSE CHE NON HANNO RESO POSSIBILE PORRE IN ESSERE LA PROGRAMMAZIONE NECESSARIA ALLA DEFINIZIONE DEI RELATIVI CRONO PROGRAMMI

A causa dell'esiguità delle risorse ordinarie disponibili per le spese di investimento, non sono previste nel 2021 opere per le quali occorra porre in essere cronoprogrammi per la loro realizzazione.

F) ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E ALTRI SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI

Non sono state prestate garanzie a favore di enti ed altri soggetti.

G) ONERI E IMPEGNI FINANZIARI STIMATI E STANZIATI DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI DERIVATI O DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO UNA COMPONENTE DERIVATA

Non sono stati stipulati, né si prevede di stipulare contratti relativi a strumenti derivati o che includano una componente derivata.

H) ELENCO DEI PROPRI ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI, I CUI BILANCI CONSUNTIVI SONO CONSULTABILI SUL SITO INTERNET DEL COMUNE

Il Comune è privo di Enti ed organismi strumentali propri.

I) ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE CON L'INDICAZIONE DELLA RELATIVA PERCENTUALE

Denominazione	Quota di partecipazione	Funzioni attribuite e attività svolte
GAL MARMILLA Società Consortile a r.l.	1,301%	GESTIONE FONDI COMUNITARI - PARTECIPAZIONE PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA SARDEGNA PER L'ACCESSO AL FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE. (Società a partecipazione pubblica e privata)
ABBANOVA Spa	0,0083861%	GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Si specifica che il Comune di Simala partecipa all'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna - E.G.A.S. (ex ATO), istituito con L.R. 4 febbraio 2015 n. 4, in attuazione del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e s.m.i, la quale non va considerata come partecipata, bensì un ente con personalità giuridica di diritto pubblico al quale aderiscono obbligatoriamente i comuni che rientrano nell'ambito territoriale ottimale della Regione Sardegna, titolari di una quota di partecipazione stabilita secondo i criteri dell'art. 4 dello Statuto (Simala 0,03172%) per l'esercizio delle funzioni in materia di organizzazione del servizio idrico integrato, quale servizio pubblico di interesse generale.

J) ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PREVISIONI, RICHIESTE DALLA LEGGE O NECESSARIE PER L'INTERPRETAZIONE DEL BILANCIO

Le Entrate Tributarie sono state quantificate secondo le aliquote e tariffe deliberate per il 2016 e confermate fino ad ora, solo per la TARI è stato preso come riferimento il Piano economico finanziario approvato nel 2020 in quanto per il nuovo anno non si possiedono ancora i dati del gestore e dell'Unione dei Comuni utili per la redazione del Pef.

Nel Titolo I figura il Fondo di Solidarietà Comunale, istituito nel 2013, che assorbe la quasi totalità dei trasferimenti erariali, quantificato secondo gli importi pubblicati sul sito del Ministero dell'interno.

I trasferimenti Statali non confluiti nel F.S.C. sono stati quantificati secondo gli importi erogati nell'anno precedente.

I trasferimenti del fondo sviluppo investimenti sono stati determinati tenendo conto del piano originario d'ammortamento dei mutui; viene iscritto il contributo concesso dal Ministero per i beni e le attività culturali a fronte del mutuo contratto nel 2005 per lavori relativi al campo di calcio.

I trasferimenti Regionali del Fondo Unico di cui all'art.10, c.1 della L.R.n.2/2007, e gli altri trasferimenti regionali sono stati quantificati in base al dato del precedente anno.

Le quote di contribuzione sono state previste nella misura determinata dal competente ufficio sulla base dei relativi Programmi approvati dal Consiglio.

Per le tariffe del nuovo canone unico si fa riferimento alle tariffe approvate nel 2021.

Il Fondo unico regionale è stato iscritto suddividendolo in parte al Titolo II dell'entrata fra i trasferimenti di parte corrente e per la parte residua al Titolo IV dell'entrata tra i contributi agli investimenti consentendone l'applicazione alla spesa di investimento di € 1.500,00 nel 2021.

Nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", figura l'accantonamento per l'indennità di fine mandato al Sindaco. In applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All.4/2 al D.Lgs. 118/2011 e smi - punto 5.2 lettera i) è stato costituito apposito "Accontamento trattamento di fine mandato del Sindaco" per un importo di € 1.286,00 che, in quanto fondo, non sarà possibile impegnare ma che, determinando un'economia di bilancio, confluirà nel risultato di amministrazione. A questo accantonamento si aggiungerà la quota di avanzo accantonato derivante dagli impegni assunti nell'esercizio precedente per l'indennità di fine mandato del Sindaco che, in base ai nuovi principi, dovranno essere eliminati in sede di riaccertamento ordinario e confluiranno nella quota accantonata dell'avanzo.

Nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", figura anche il fondo rinnovi contrattuali calcolato applicando una percentuale di rivalutazione al monte salari che scaturisce dal conto annuale.

Nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", è stanziato il fondo di garanzia dei debiti commerciali come disciplinato dalla legge 145/2018, la quale, ai commi da 859-872, ha introdotto dal 2021 l'obbligo di accantonamento:

- a) in misura pari al 5% nel caso in cui l'ente non riduca lo stock del debito scaduto alla fine dell'esercizio precedente di almeno il 10% rispetto allo stock del debito scaduto alla fine del penultimo esercizio precedente. L'accantonamento non è dovuto nel caso in cui lo stock del debito scaduto non superi il 5% delle fatture ricevute nell'anno;
- b) in misura variabile dall'1% al 5% nel caso in cui l'ente presenti un indicatore medio di ritardo dei pagamenti positivo ed in particolare:
 - 1% in caso di ritardo da 1 a 10 gg
 - 2% in caso di ritardo da 11 a 30 gg
 - 3% in caso di ritardo da 31 a 60 gg
 - 5% in caso di ritardo superiore a 60 gg
- c) in misura pari al 5% nel caso in cui l'ente non abbia adempiuto agli obblighi di trasparenza e di comunicazione in materia di pagamenti;
Appurato che relativamente all'esercizio 2020, l'ente presenta i seguenti indicatori desunti attraverso i dati pubblicati dalla Piattaforma per la certificazione dei crediti (PCC):

Stock del debito al 31/12/2019	€ 49.529,48
Obiettivo di riduzione del debito (-10%)	€ 44.576,53
Fatture ricevute nel 2020	€ 358.663,01
Franchigia 5% delle fatture ricevute nel 2020	€ 17.933,15
Stock del debito al 31/12/2020	€ 27.793,04

Indicatore di ritardo dei pagamenti: gg. 60

Pertanto sulla base dello stock del debito scaduto e dell'indicatore di ritardo dei pagamenti registrati nel 2020 questo ente è obbligato ad accantonare al fondo di garanzia dei debiti commerciali un importo pari al 5% degli stanziamenti per acquisti di beni e servizi stanziati nel bilancio dell'esercizio 2021-2023, al netto dei fondi vincolati;

Ai sensi dell'art. 863 della legge 145/2018, il fondo di garanzia dei debiti commerciali:

- non potrà essere oggetto di impegni e di pagamenti;
- dovrà essere adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi che interverranno nel corso dell'esercizio;
- sarà liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859 della legge 145/2018.

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi al quello in cui è stata accertata l'entrata.

Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato". Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge. In fase di predisposizione del bilancio, il FPV quantificato è quello scaturito da variazione di esigibilità adottata con determinazione del Responsabile del servizio finanziario n. 33 del 30.12.2020 e successivamente comunicata alla Giunta comunale, la quale ne ha preso atto con deliberazione G.C. n. 4 del 11/02/2021.

Simala, 26 marzo 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO